

EMAIL AI SOS V
25 02-2013

N°

12/2013

Reg. Circolari

22-2 8:52

09200900705		
PROCURA GENERALE REPUBBLICA CAGLIARI		
N. 1217/E. 25 FEB. 2013		
UOR	CC	RJO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Settofascicoli	

Esam	Roma	25/02/2013
	Protocollo	P 4014/2013

M.MA


m.br



Consiglio Superiore della Magistratura

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento
nonchè il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

Al sig. Ministro della Giustizia
R O M A

Alla Presidenza
della Corte di Cassazione
R O M A

Alla Procura Generale della Repubblica
presso la Corte di Cassazione
R O M A

Alla Segreteria Generale
della Corte Costituzionale
R O M A

Ai Presidenti
delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ai Procuratori Generali
della Repubblica presso le
Corti di Appello
LORO SEDI

Alla Procura Nazionale Antimafia
R O M A

Ai Presidenti dei Tribunali
LORO SEDI


Ai Presidenti dei Tribunali
di Sorveglianza
LORO SEDI

Ai Presidenti dei Tribunali
per i minorenni
LORO SEDI

Ai Procuratori della Repubblica
presso i Tribunali
LORO SEDI

V. In Cagliari, addì 25 FEB. 2013

Il Procuratore Generale
Ettore Angioni





m.br

<i>Esam</i>	Roma	25/02/2013
	Protocollo	P 4014/2013



M.MA

Ai Procuratori della Repubblica
presso i Tribunali per i minorenni
LORO SEDI

All'Ispettorato Generale
del Ministero della Giustizia
R O M A

OGGETTO: Pratica num. 555/MC/2009 - Disciplina transitoria per i magistrati che abbiano già superato il termine di permanenza decennale in applicazione del co. 72 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2012.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 20 febbraio 2013, ha adottato la seguente delibera:

..

DISCIPLINA TRANSITORIA PER I MAGISTRATI CHE ABBIANO GIÀ SUPERATO IL TERMINE DI PERMANENZA DECENNALE IN APPLICAZIONE DEL COMMA 72 DELL'ART.1 DELLA L. N. 190 DEL 2012

Visto il comma n. 68 dell'art. 1 della legge 190/2012 secondo cui *"Salvo quanto previsto dal comma 69, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato non possono essere collocati in posizione di fuori ruolo per un tempo che, nell'arco del loro servizio, superi complessivamente dieci anni, anche continuativi. Il predetto collocamento non può comunque determinare alcun pregiudizio con riferimento alla posizione rivestita nei ruoli di appartenenza"*

Visto il comma 72 dell'art.1 della medesima legge, recante la disciplina transitoria secondo cui: *"I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già maturato o che, successivamente a tale data, maturino il periodo massimo di collocamento in posizione di fuori ruolo, di cui al comma 68, si intendono confermati nella posizione di fuori ruolo sino al termine dell'incarico, della legislatura, della consiliatura o del mandato relativo all'ente o soggetto presso cui è svolto l'incarico. Qualora l'incarico non preveda un termine, il collocamento in posizione di fuori ruolo si intende confermato per i dodici mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge.*

Preso atto che la disciplina transitoria in questione non si applica agli incarichi previsti dai commi 70 e 71 della medesima norma, i quali prevedono: *"70. Le disposizioni di cui ai commi da 66 a 72 non si applicano ai membri di Governo, alle cariche elettive, anche presso gli organi di autogoverno, e ai componenti delle Corti internazionali comunque denominate.*

71. Per gli incarichi previsti dal comma 4 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, anche se conferiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 68 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge."

Rilevato che il comma 72 già citato prevede tre diverse ipotesi di durata dell'ulteriore permanenza del collocamento fuori ruolo per i magistrati che abbiano superato il termine decennale complessivo all'entrata in vigore della legge;

rilevato che le predetta distinzione è operata nei seguenti termini alternativi:

- a) durata dell'incarico conferito al magistrato;
- b) durata della legislatura, della consiliatura o del mandato relativo all'ente o soggetto presso cui è svolto l'incarico;



m.br

- c) dodici mesi a partire dall'entrata in vigore della disciplina di legge, qualora non ricorra alcuna delle ipotesi precedenti.

ritenuto che per gli incarichi il cui termine di durata è fissato alla scadenza della legislatura o consiliatura la Terza commissione consiliare può provvedere autonomamente a individuare i soggetti e i termini di ulteriore permanenza, avviando tempestivamente la procedura di ricollocamento in ruolo di cui al par. XXXIII;

considerato, quanto alle ulteriori ipotesi, che sinora il CSM ha proceduto a deliberare le autorizzazioni agli incarichi fuori ruolo senza normalmente fare specifico riferimento alla durata dell'incarico né al mandato dell'ente o soggetto presso cui esso è svolto;

ritenuto pertanto necessario, per dare attuazione alla disciplina transitoria prevista dalla legge n.190/2012 acquisire presso gli enti interessati il dato relativo all'eventuale durata espressamente prevista per il singolo incarico conferito, nonché informazioni utili a ricostruire il termine dell'eventuale mandato dell'ente o soggetto presso cui è svolto l'incarico fuori ruolo;

ritenuto preliminarmente opportuno individuare le singole posizioni di magistrati fuori ruolo ai quali, sulla base della complessiva disciplina di nuova introduzione, debba ritenersi applicabile la norma del predetto comma 72 dell'art.1 della l.190/2012 e dare corso all'interlocuzione con gli enti interessati al fine di determinare - nel rispetto del termine massimo previsto in relazione alle diverse ipotesi dalla legge - il residuo periodo di permanenza sulla base degli elementi indicati sopra;

rilevato che all'esito di tale interlocuzione potrà darsi corso al ricollocamento in ruolo dei magistrati interessati entro i termini dell'incarico, del mandato ovvero, per le ipotesi in cui non siano individuabili un incarico o un mandato autonomamente rilevanti, entro il termine di dodici mesi previsto dalla legge

Tutto ciò premesso, il Consiglio delibera
previa individuazione dei magistrati collocati fuori ruolo ai quali risulti applicabile la disciplina transitoria prevista dall'art. 1 comma 72 della l. n. 190/2012:

a) di procedere, previa istruttoria della Terza Commissione, al ricollocamento dei magistrati in posizione di fuori ruolo per i quali valga il limite della scadenza della legislatura o della consiliatura entro i termini corrispondenti;

b) nelle ipotesi non ricadenti nella lettera a), entro il 30.4.2013, la Terza Commissione provvede a trasmettere agli enti interessati richiesta di informazioni in ordine all'eventuale durata espressamente prevista per il singolo incarico conferito, ovvero in relazione al termine dell'eventuale mandato dell'ente o soggetto presso cui è svolto l'incarico fuori ruolo. All'esito dell'istruttoria la Terza Commissione, sulla base delle informazioni fatte pervenire dagli enti entro il 30 giugno 2013, provvede tempestivamente ad avviare la procedura per il ricollocamento in ruolo, nel rispetto dei termini previsti per l'incarico o il mandato dell'ente o soggetto presso cui il magistrato è collocato fuori ruolo ovvero alternativamente nel termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della legge.

Per il SEGRETARIO GENERALE
Il VICE SEGRETARIO GENERALE
(Marco Patarnello)

